Regione Campania – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e CePICA – Caserta - Centro Regionale di Incremento - S. Maria C. V.(CE) - **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI QUINTALI 400 DI PAGLIA in ballette (ALLEGATO B3) - IMPORTO A BASE D'ASTA € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) IVA ESCLUSA**

Art. 1
(Oggetto dell'appalto-Importo a base d'asta)

L'appalto ha per oggetto la fornitura di quintali **400 di Paglia in ballette**, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.16, da consegnare al il Centro regionale di Incremento Ippico di S. Maria C.V. (CE) – Via Appia 42-44. Importo a base d'asta: € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) -IVA esclusa- (Al Q/le: € 16,00(sedici/00) IVA esclusa)

Art.2
(Decorrenza dell'appalto)

L'appalto avrà decorrenza dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara.

Art.3
(Stipula del contratto)

Entro 15 (quindici) dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il titolare o il rappresentante legale della ditta, dovrà presentarsi presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale- Settore TAPA/Ce PICA di Caserta- S.Benedetto, via Arena, per la stipula e la firma del relativo contratto, munito della polizza fidejussoria di cui al successivo articolo n.4.

Art.4
(Cauzione definitiva a garanzia del capitolato)

A garanzia dell'esatta osservanza del presente capitolato speciale, l'aggiudicatario costituire con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, la cauzione definitiva pari al 10% dell'ammontare dell'intera fornitura, mediante la stipula di un'apposita fideiussione con Istituti di credito o assicurazioni.

Art. 5
(Modalità della consegna)

L'aggiudicatario dovrà consegnare a proprie spese la merce che verrà pesata su bilico ed immagazzinata a regola d'arte nella pagliaia del Centro Regionale di Incremento Ippico. La ricevuta della fornitura non implicherà l'accettazione della stessa, potendo questa essere sempre rifiutata entro dieci giorni dell'avvenuta consegna, quando in seguito a controllo, risultasse di cattiva qualità, difettosa e non conforme alle norme contenute nel presente capitolato.

Art. 6
(Termini di consegna)

Il 25% dell'intera fornitura, pari a **q.li 100** dovrà essere consegnato **entro il 30 giorni dalla data di stipula del contratto di fornitura con l'Amministrazione regionale**; la rimanente parte dovrà essere consegnata, improrogabilmente , come segue:
Q.li 150 entro il 31 marzo 2008;
Q.li 150 entro il 31 maggio 2008;
Le date di consegna dovranno essere concordate con il funzionario responsabile del mantenimento equini preso la struttura.

Art. 7

(Inadempienza)

Quando l'aggiudicatario mancasse o comunque ritardasse la consegna, oltre all'applicazione di una penalità stabilita dall'Amministrazione nella misura del 15% dell'importo dell'appalto non effettuato o ritardato, l'Amministrazione avrà la facoltà di approvvigionarsi dove crederà più opportuno e, in tal caso,all'aggiudicatario sarà accollato l'eventuale maggior costo sostenuto, con decurtazione sugli importi delle forniture già effettuate e da effettuarsi. E' fatta salva la facoltà di risolvere l'appalto nei termini di cui ai successivo art. 10.

Art. 8

(Responsabilità e Divieto di subappalto)

L'Amministrazione appaltante è sollevata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero accidentalmente verificarsi a carico di persone o cose durante l'esecuzione della fornitura. E' assolutamente proibito all'aggiudicatario subappaltare la fornitura oggetto di gara.

Art. 9

(Modalità di pagamento)

Nel corso della fornitura, l'aggiudicatario presenterà le relative fatture all'Amministrazione, le cui liquidazioni avverranno sulla base del prezzo offerto e con le eventuali detrazioni di cui all'art.7 come per legge. Il pagamento dell'importo dovuto avverrà entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

Art. 10

(Risoluzione e trasmissione del contratto)

In caso di fallimento dell'aggiudicatario l'appalto si intenderà risolto di pieno diritto. In caso di morte dell'aggiudicatario, gli obblighi da lui assunti, saranno trasmessi ai suoi eredi, sempre che essi abbiano i requisiti per concorrere agli appalti degli Enti Pubblici e fatta salva sempre la facoltà del Settore TAPAC di risolvere l'appalto.

L'Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto di appalto quando l'aggiudicatario contravvenga per tre volte consecutive ad uno qualsiasi degli obblighi, patti e condizioni imposti dal presente capitolato speciale.

La decadenza comporterà la perdita della cauzione, senza che ciò pregiudichi all'Amministrazione ogni possibilità di adire le vie legali per l'eventuale danno subito.

Art. 11

(Invariabilità dei prezzi)

I prezzi risultanti dall'aggiudicazione sono invariabili in ogni eventualità anche in caso di variazione dei prezzi di mercato, del trasporto o di altri fattori contingenti.

Art. 12

(Definizione delle controversie)

In caso di controversie sulla osservanza e sulla esecuzione del contratto di appalto, se ne rimetterà la decisione a due arbitri scelti di comune accordo tra le parti. Non raggiungendo l'accordo tra i medesimi, sarà chiesto al Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. la nomina di un terzo perito, il cui giudizio sarà inappellabile.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Art. 13

(Domicilio dell'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà indicare il proprio domicilio per tutta la durata dell'appalto. L'Amministrazione indirizzerà a tale domicilio ogni propria richiesta, comunicazione e quanto altro possa occorrere durante lo svolgimento del contratto di appalto.

Art. 14

(Spese di appalto)

Tutte le spese di appalto, di registrazione del contratto e ogni altra attinente e consequenziale sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 15

(Norme di riferimento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento al D.Lgs.163/2006." Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture,in attuazione delle direttive 2004/1/CE e 2004/18/CE" e s.m.i

Art. 16

(Caratteristiche merceologiche)

La paglia in ballette, del peso massimo kg 25 cd, dovrà essere di frumento o di avena o di segale o di orzo, di buono stato di conservazione, di buona qualità, del nuovo raccolto, ben asciutta, senza detriti di sorta o pula né altri corpi estranei sia interni che esterni.